



REGIONE SICILIANA – COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA –
Città Metropolitana di Messina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg.

Data 29.09.2020

OGGETTO: Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali.

L'anno DuemilaVENTI il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 15:00 e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari "Falcone e Borsellino" del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione straordinaria ed urgente, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SCURRIA GIUSEPPE	X	
MONASTRA CALOGERO MARCANTONIO	X	
FRANCHINA DENARO ROBERTA	X	
MILETI MARIO		X
SAVA MARTA	X	
CELESTI ROBERTA	X	
GRIDA' CARLO SALVATORE	X	
CELESTI VERONICA	X	
FRANCHINA ANTONELLA	X	
DI PATTI UMBERTO		X
VISCONTI CALOGERO		X
PROCOPIO DAVIDE	X	

Assegnati n . 12

Presenti n. 09

In carica n. 12

Assenti n. 03

Presente il Sindaco;

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi.

La seduta è pubblica.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Scurria nella qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno e chiede al Segretario Comunale di spiegare la proposta.

Il Segretario chiarisce che si tratta di una misura straordinaria prevista per l'anno 2020, che prevede la riduzione della TARI nella misura del 75% della quota variabile, del IMU nella misura del 100%, della TOSAP e della COSAP nella misura di 10 mensilità, in favore delle attività commerciali che corrispondono ai codici ateco per i quali nel periodo dell'emergenza COVID si è disposta la chiusura dell'attività.

Si precisa che l'agevolazione dovrebbe essere finanziata dalla regione, che in base ad un'intesa stipulata prevede di assegnare circa 60.000 euro in favore del Comune di San Salvatore di Fitalia, ma la risorsa non è ancora certa poiché mancano i decreti di assegnazione che verranno emessi all'esito della ricognizione che verrà effettuata dopo il 15 ottobre, quando la Regione avrà acquisito tutti gli importi dai vari comuni.

Pertanto, atteso che l'assegnazione delle somme previste non è ancora certa né nell'an né nel quantum, con la presente proposta si è condizionata la concessione del beneficio all'adozione del decreto di assegnazione da parte della Regione nel quale verranno indicate le somme certe assegnate a ciascun comune.

Interviene il Sindaco il quale puntualizza che la locuzione "*sottoposta a sospensione*" è impropria nel diritto amministrativo poiché deve intendersi il presente atto subordinato a coordinamento con i successivi provvedimenti esecutivi che dovranno essere adottati dall'amministrazione regionale.

Il Presidente preso atto che non ci sono interventi dispone che si proceda alla votazione

Presenti: 09 (Scurria Giuseppe, Monastra Calogero Marcantonio, Franchina Denaro Roberta, Gridà Carlo Salvatore, Sava Marta, Celesti Veronica, Franchina Antonella, Procopio Davide,

Assenti: 03 (Mileti Mario, Visconti Calogero, Di Patti Umberto)

Astenuti: 0

Contrari: 0

Favorevoli: 09

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta allegata:

Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge;

Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto l'esito della superiore votazione.

DELIBERA

Di approvare, la proposta di cui all'oggetto che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Il Presidente dispone che si proceda a votare l'immediata eseguibilità della deliberazione della presente proposta.

Presenti: 09 (Scurria Giuseppe, Monastra Calogero Marcantonio, Franchina Denaro Roberta, Gridà Carlo Salvatore, Sava Marta, Celesti Veronica, Franchina Antonella, Procopio Davide,

Assenti: 03 (Mileti Mario, Visconti Calogero, Di Patti Umberto)

Astenuti: 0

Contrari: 0


Favorevoli: 09

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione.

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Provincia di MESSINA

Proposta di deliberazione consiliare n. 21 del 25-9-20

E' predisposta dal I° Settore

OGGETTO:

**Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione
sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.R. n.9/2020 – Fondo
Perequativo degli Enti locali.**

OGGETTO:

Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali.

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di San Salvatore di Fitalia il fondo spettante sembrerebbe previsto in complessivi € 65.434,25;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del **15 ottobre 2020**, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di San Salvatore di Fitalia creditore della correlativa partita di entrata – , che le riduzioni vadano riconosciute con previsione regolamentare agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP);

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa occupazione suolo pubblico;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Imposta di Pubblicità

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di San Salvatore di Fitalia a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "atto amministrativo di impegno relativo al contributo" de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora essere adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Tenuto conto che si provvederà regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Tassa Occupazione Suolo Pubblico - - Imposta Pubblicità per i soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- dare atto che si provvederà regolamentare il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 – TARI 2020 – Tassa Occupazione Suolo Pubblico - Imposta Pubblicità per i soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica all'Ente e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;

b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, che è soggetta all'avveramento della condizione sospensiva di cui al punti 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

4 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 44/1991.

Il Proponente





Comune di San Salvatore di Fitalia
Città Metropolitana di Messina

**Regolamento per le agevolazioni
straordinarie soggette a condizione
sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI
2020 - Imposta Pubblicità – Tassa
occupazione suolo Pubblico
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo
degli Enti locali —.**

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 29-09-2020

TITOLO I

Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità - Tassa occupazione suolo Pubblico. Art.11 L.R. n.9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti locali

Art. 1.

Misure straordinarie per IMU vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020

1. E' riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 2

Misure straordinarie per TARI vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. Per il solo anno 2020 la tassa è ridotta, con una diminuzione del 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile, per le seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19:

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club
31	Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e o ricreativo

2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista per le utenze non domestiche dal regolamento comunale per riduzione anno 2020 quota tariffa variabile utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica e differimento termini rate versamento in acconto;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 3

Misure straordinarie per TOSAP valesvoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività,

un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;

2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 4

Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITA' valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
3. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 5

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione

Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

Art. 6
Condizioni sospensive.

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di San Salvatore di Fitalia e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.
2. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso;

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità esprime parere:
FAVOREVOLE.

Data 25.09.2020


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere: FAVOREVOLE

Data 25.09.2020


IL RESPONS. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Celso Viorica

IL PRESIDENTE

Gianni Guffo

IL SEGRETARIO C.le

Per f.lli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- è stata/verrà affissa all'Albo Pretorio C.le il giorno 02-10-2020, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-09-2020

- Avendo il Consiglio Comunale dichiarato l'immediata eseguibilità
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Per f.lli
